





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

del 30 marzo 2001, la Scuola di specializzazione per le professioni legali, intende promuovere, nel rispetto dell'art. 4 della summenzionata convenzione, il concorso anche delle istituzioni interessate all'istituzione e al funzionamento della Scuola stessa;

che il decreto 21 dicembre 1999, 537 (regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle Scuole di Specializzazione per le Professioni legali) prevede all'art. 7 comma 5 l'attività di stage e tirocinio quale parte integrante dell'attività didattica delle Scuole e all'art. 7 comma 6 che le Scuole programmino lo svolgimento di attività didattiche presso sedi giudiziarie previ accordi e convenzioni tra le università e gli uffici competenti dell'amministrazione giudiziaria;

che in data 18 marzo 2003, il Consiglio Direttivo della Scuola ha deliberato di dare attuazione a tali norme;

si conviene e si stipula quanto segue

**Art. 1 - Finalità e oggetto della collaborazione**

1. In virtù della seguente convenzione il Tribunale di Mantova contribuirà allo svolgimento delle attività di stage, tirocinio e comunque delle attività didattiche integrative della Scuola.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

### Art. 2 - Modalità di svolgimento della collaborazione

1. Il Direttore o il Vice Direttore della Scuola, tempestivamente prima dell'inizio dell'attività didattica pratica presso gli Uffici Giudiziari del circondario, segnala, rispettivamente al Presidente del Tribunale, il numero degli iscritti che dovrà svolgere tale attività, l'ufficio presso cui ognuno di loro preferirebbe svolgerla, la durata dell'attività medesima.

2. Il Presidente del Tribunale, provvede alla distribuzione dei discenti all'interno dei vari Uffici indicati alla Scuola. Tale distribuzione è comunicata al Direttore o al Vice Direttore della Scuola tempestivamente prima dell'inizio dell'attività didattica.

3. I Giudici e i Magistrati del pubblico ministero referenti dell'attività di stage e tirocinio sono scelti tra coloro che già insegnino o svolgano attività didattica pratica o attività di tutoraggio presso la Scuola ovvero tra coloro che abbiano dichiarato la loro disponibilità. A tal fine si terrà conto anche dell'esperienza maturata nell'attività formativa degli uditori giudiziari.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

4. Al termine del periodo di attività presso di lui il Magistrato referente esprime per iscritto un giudizio sintetico sul discente.

5. Il Magistrato referente non è esentato neppure parzialmente dall'attività giudiziaria. La Scuola gli rilascerà, ove lo richieda, attestato di attività prestata.

6. Il discente con apposita comunicazione dovrà indicare lo studio presso il quale svolge o ha svolto la pratica professionale.

7. Il discente ha l'obbligo di assoluto riserbo circa i fatti di cui viene a conoscenza durante l'esperienza pratica presso gli uffici giudiziari. Tale obbligo sarà confermato con l'assunzione di apposito impegno scritto. La violazione di tale obbligo sarà segnalata all'ordine professionale cui sia eventualmente iscritto e comporterà, nei casi più gravi, espulsione dalla Scuola deliberata dal Consiglio Direttivo della medesima a maggioranza dei suoi componenti, ferma l'obbligazione di pagamento della quota di iscrizione annuale.

8. Il discente partecipa, quanto all'attività giuridica del settore civile, alle udienze pubbliche, allo studio della controversia, secondo le indicazioni del Magistrato referente, e con il consenso delle parti costituite, anche alle udienze istruttorie, ai procedimenti cautelari e di merito, escluso la materia della famiglia, dello stato delle persone e dei diritti



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

della personalità. Il discente collabora altresì alla stesura di ipotesi di provvedimenti decisori, ove tale stesura sia successiva all'attività decisionale. In ogni caso, il Magistrato referente può non consentire la partecipazione del discente alle attività predette per ragioni di opportunità.

9. Il discente partecipa, quanto all'attività del settore penale, ai procedimenti di rito ordinario o camerale, con esclusione della Camera di Consiglio.

### Art. 3 - Responsabili della convenzione

1. I Responsabili della collaborazione tra la Scuola e il Tribunale di Mantova saranno nominati direttamente dal Consiglio direttivo della Scuola, e dal Presidente del Tribunale.

2. L'eventuale sostituzione del responsabile della collaborazione di una delle parti, dovrà essere comunicata all'altra parte.

### Art. 4 - Oneri connessi all'attuazione della convenzione

1. La presente convenzione non comporta alcun onere per l'Università in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale che vengono messi a disposizione dagli Uffici Giudiziari contraenti.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

**Art. 5 - Copertura assicurativa**

1. L'Università garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione, nonché degli studenti.

2. Quanto agli Uffici Giudiziari resta inteso, ai fini della copertura assicurativa, che l'attività svolta rientra a pieno titolo in quella d'istituto.

**Art. 6 - Durata della convenzione**

1. La presente convenzione entra in vigore alla data della sua stipulazione e potrà essere risolta da ciascuna delle parti con un preavviso di almeno sei mesi, mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.

**Art. 7 - Registrazione e spese**

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso e a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86.

Letto, approvato e sottoscritto.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

VERONA, Li .....

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA

IL RETTORE

(Prof. Nicola Sartor)

-----

TRIBUNALE DI MANTOVA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(Dott. Luciano Alfani)

-----